

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2019

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che in data 31 dicembre 2018 è venuta a scadere la Convenzione triennale tra l'ACI e la Provincia Autonoma di Trento in materia di affidamento all'Ente dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche; preso atto che, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 2018, è stata autorizzata, fino alla stipula del nuovo atto convenzionale e comunque non oltre il 31 marzo 2019, l'erogazione dei servizi in materia di tasse automobilistiche in favore della stessa Provincia Autonoma di Trento, nei termini ed alle medesime condizioni economiche vigenti; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 7 gennaio 2019 e la successiva integrazione del 10 gennaio 2019, e preso atto che, ad esito delle trattative intercorse con l'Amministrazione interessata, è stato definito il testo del nuovo Accordo di Cooperazione tra l'ACI e la provincia Autonoma di Trento in materia di tasse automobilistiche regionali, di durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2021; preso atto, altresì, che il nuovo schema di Accordo è stato predisposto ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990 e dell'art.16 bis della legge provinciale n. 23/1992 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in linea con le previsioni di cui all'art.5, comma 6, lett. a), b), c), del decreto legislativo n.50/2016, nonché in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”, che, agli artt.55 e 56, disciplina i requisiti per la conclusione degli Accordi tra PA ed il contenuto degli Accordi stessi; tenuto conto che il citato Accordo, approvato con determinazione 188/2018 del Dirigente del Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia Autonoma di Trento, sottolinea il rapporto di cooperazione tra pubbliche amministrazioni e la convergenza delle finalità istituzionali e statutarie dei due Enti nell'erogazione dei servizi in materia di tasse automobilistiche regionali; tenuto conto che il nuovo testo presenta alcuni elementi innovativi, sia nella forma che nei contenuti, prevedendo in particolare: - la digitalizzazione di tutti i processi di gestione finalizzati all'eliminazione dell'utilizzo della carta, così come richiesto dal CAD; il trasferimento di tutti i riscossori della tassa automobilistica sulla piattaforma PagoPA; - la gestione ed evoluzione dell'Archivio Tributario Regionale quale sezione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, integrabile con altre piattaforme dati anche al fine di contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; - l'ottimizzazione del servizio di assistenza offerto al contribuente sia in fase di gestione ordinaria del tributo che in fase di contenzioso, distinguendo l'assistenza professionale erogata dagli Studi di Consulenza abilitati dall'assistenza pubblica erogata dalle strutture, sia fisiche che virtuali, della Provincia e dell'ACI (Unità territoriali, Centro Assistenza Tasse Automobilistiche applicazioni per Smartphone,

Automobile Club); - la definizione di un contratto tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679; preso atto, altresì, degli aspetti economici dell'Accordo medesimo, con particolare riferimento alla stima delle entrate complessive previste a favore dell'ACI, che prevedono il rimborso forfettario dei costi sostenuti dall'Ente, oltre ai rimborsi previsti per le eventuali attività a consumo, non compresi nella previsione a *forfait*; tenuto conto che i costi a carico dell'Ente riferiti al predetto Accordo convenzionale, integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2019, nel competente conto assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e, per i successivi anni di validità della Convenzione, saranno imputati sui relativi stanziamenti di competenza del medesimo Servizio Tasse Automobilistiche; visto lo schema di atto convenzionale, in ordine al quale l'Avvocatura dell'Ente ha espresso parere favorevole; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici definiti in funzione dell'ampliamento e del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'ACI attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio dell'utenza e dell'Amministrazione regionale interessata; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990 e dell'art.16 bis della legge provinciale n. 23/1992, la stipula del nuovo Accordo di cooperazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021, tra l'ACI e la Provincia Autonoma di Trento in materia di tasse automobilistiche provinciali e relativi allegati, in conformità allo schema di atto allegato al verbale di seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione e con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL 28 GENNAIO 2019

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23)

Tra

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia), con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, legalmente rappresentata da _____, nat_ a _____, nella sua qualità di _____ ai sensi _____

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona di _____, nat_ a _____ il _____, nella sua qualità di _____ ai sensi _____

in conformità alla determinazione del dirigente del Servizio Entrate, finanza e credito della Provincia n. di data, che ha autorizzato la stipula del presente accordo

premesso

- a) che la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che con l'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 è stata istituita la tassa automobilistica provinciale;
- c) che, la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 prevede, al comma 2 bis, dell'art. 16 bis, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- d) che il D.M. n. 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

- e) che ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto l'ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- f) che ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli ACI;
- g) che l'ACI, Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza delle esigenze provinciali;
- h) che l'ACI supporta la Provincia Autonoma, con le proprie strutture centrali e periferiche, l'Automobile Club Provinciale e la Società in house ACI Informatica SpA, per la gestione delle attività anche strumentali alle funzioni di riscossione delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
- i) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5 comma 6 del DLGS 18 aprile 2016, n. 50;
- j) il seguente accordo di cooperazione non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 16 bis, comma 2 bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in cui ognuna di esse può porre al servizio dell'altra le proprie strutture tecnologiche e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati. Tutto ciò è coerente anche con quanto affermato nel parere del Consiglio di Stato, Seconda Sezione, Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015, n. 1178, il quale rileva che gli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, anche appartenenti a ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, non sono soggetti alle direttive sugli appalti e sono quindi legittimi, se il trasferimento di risorse resti nei ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;
- k) che la Provincia ha preso atto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 21 giugno 2018 in ordine alla implementazione sul sistema pagoPA di

pago Bollo per la corretta imputazione del tributo in base alla competenza già in sede di riscossione e per il controllo della congruità ed omogeneità dell'importo dovuto sulla base dei dati del PRA;

- l) che ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 1 e 34, comma 1, lett. a) e b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia ha affidato a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni relative alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali. nell'ambito di tale affidamento è prevista anche la collaborazione con la Provincia nella gestione del presente accordo, ferma restando la titolarità ed i conseguenti obblighi di rimborso dei costi in capo alla Provincia.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Oggetto della Cooperazione

1. La Provincia e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente l'Automobile Club provinciale e le Delegazioni AC, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, cooperano per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, garantire una mobilità sostenibile, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio provinciale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.
2. A tal fine la Provincia ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma 1, ognuno per le rispettive attività di competenza.
3. ACI assicura:
 - a. la digitalizzazione di tutti i processi di gestione e l'eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD;
 - b. la costituzione, l'aggiornamento, la bonifica e la gestione dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche della Provincia Autonoma di Trento (infra AiPaT), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuale (SGATA) e futura;
 - c. l'applicazione di pagoPA e pagoBollo per la riscossione delle tasse automobilistiche nelle forme e con le modalità previste dalle leggi nazionali e provinciali, e dagli accordi assunti dalle amministrazioni titolari del tributo. assicurerà altresì lo sviluppo di un processo di pagamento attraverso la domiciliazione bancaria
 - d. l'attività funzionale al recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, tramite l'invio degli avvisi bonari e la fornitura dei flussi informatici necessari all'emissione delle ingiunzioni di pagamento, secondo i tempi indicati dalla Provincia;
 - e. l'assistenza e informazione ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, al fine di tutelare i diritti di accesso e di garantire la massima trasparenza;

- f. la gestione dei regimi speciali: sospensioni ed esenzioni e richieste di rimborso;
 - g. agli Studi di Consulenza abilitati all'esercizio della professione ai sensi della L. n. 264/1991 l'accesso all'archivio automobilistico provinciale e l'uso dei relativi applicativi gestionali;
 - h. la gestione delle radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada.
4. La Provincia a sua volta provvede:
- a. all'assistenza e informazione ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione gestione della tassa automobilistica;
 - b. ad effettuare i controlli sulle pratiche di rimborso istruite da ACI e dagli Studi di consulenza, ad emettere i provvedimenti di diniego, a liquidare ed emettere i mandati di pagamento;
 - c. ad istruire e definire le istanze e i reclami/ricorsi presentate dai contribuenti;
 - d. definire ed indicare i tempi per l'emissione degli avvisi ai cittadini e le modalità di fornitura dei flussi informatici;
 - e. ad inoltrare le autorizzazioni al collegamento all'archivio provinciale della tassa automobilistica per i servizi indicati, al fine di consentire ad ACI anche il coordinamento ed il controllo dei soggetti autorizzati;
 - f. alla gestione amministrativa dei soggetti autorizzati ivi compresi il recupero degli insoluti e l'emissione dei provvedimenti di sospensione e revoca

Articolo 2

Digitalizzazione dei processi

1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, dell'ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, l'Automobile Club Italia garantisce la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni provinciali e statali.
2. Sono digitalizzati i processi in ingresso ed uscita attraverso l'identificazione digitale dei soggetti interessati:
 - a) di riscossione ed in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
 - b) di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
 - c) di recupero bonario e coattivo, fatte salva l'esigenza di raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale;
 - d) di amministrazione delle attività affidate agli Studi di Consulenza Automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91.

Articolo 3

Costituzione, aggiornamento bonifica e gestione dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (AiPAT)

1. ACI costituisce, gestisce e aggiorna l'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche della Provincia Autonoma di Trento (infra AiPAT) sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà o in regime di diritto reale di godimento o in leasing alle persone fisiche e giuridiche residenti nella Provincia, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall'archivio della MTCT e dagli archivi tributari regionali. Fino alla costituzione di AiPAT ACI garantisce il funzionamento e l'aggiornamento dell'attuale archivio provinciale.
2. AiPAT è di esclusiva proprietà della Provincia che ne ha la piena e incondizionata disponibilità. L'ACI garantisce l'accesso all'archivio a tutti i soggetti, pubblici o privati, autorizzati dalla Provincia secondo le modalità e i limiti indicati nell'autorizzazione medesima.
3. AiPAT è costituito ed aggiornato quale porzione provinciale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell'archivio nazionale e assicurandone l'accesso e la bonifica tramite specifici gestionali da parte di tutti i soggetti autorizzati dalla Provincia.
4. AiPAT è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio.
5. AiPAT, in linea con gli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, garantisce le operazioni finalizzate alla riscossione sulla piattaforma PagoPA ed è supportato, in sede di calcolo e imputazione del riscosso, dall'applicativo PagoBollo.
6. I dati contenuti in AiPAT costituiscono il ruolo provinciale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:
 - a) il soggetto passivo di imposta
 - b) il periodo di imposta
 - c) il dovuto
 - d) le sanzioni e gli interessi
 - e) le cause di sospensione ed esenzione
7. Nell'Archivio sono implementate le seguenti funzioni, finalizzate anche all'autonomo utilizzo da parte della Provincia:
 - a) calcolo del dovuto on line;
 - b) controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
 - c) estrazione, per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
 - d) estrazione, con calcolo dell'importo rimborsabile o del dovuto, delle posizioni rimborsate o da rimborsare, delle esenzioni o sospensioni sulla base di criteri temporali, geografici e causali in modalità compatibile con le procedure automatizzate della Provincia;
 - e) radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, tramite individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza delle direttive della Provincia;
 - f) i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali: il software gestionale della visura fiscale che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla

posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare i versamenti effettuati e le procedure di recupero in corso; il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta; il software gestionale delle radiazioni di ufficio ai sensi dell'articolo 96 del codice della strada. I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili al momento nell'Archivio e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale. E' sempre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge nel Cassetto del Cittadino Automobilista;

- g) i software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche e al controllo di gestione nonché all'elaborazione di prospetti statistici da parte della Provincia quali: il datawarehouse; il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico-semantic;
- h) i software per l'aggiornamento ed il controllo di qualità nell'Archivio, quali: i software per l'aggiornamento periodico dell'Archivio sulla base dei dati contenuti negli archivi di cui al precedente comma 1; il software per l'acquisizione nell'Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalle disposizioni provinciali e statali; il software per il controllo di qualità dei dati contenuti nell'Archivio;
- i) i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell'Archivio secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalla Provincia e adottati da ACI;
- j) il software per l'acquisizione e gestione dei pagamenti cumulativi, previsti dalla normativa provinciale a favore delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria.

8. Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti Locali, ACI e Provincia Autonoma di Trento cooperano per la realizzazione di un progetto operativo d'integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica – i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto. Le banche dati utilizzate sono messe a disposizione dalla Provincia Autonoma o dall'ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui al presente accordo, sono messe dalla Provincia, per il tramite di ACI, a disposizione degli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività. ACI garantisce per tutta la durata del progetto consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

9. AiPAT è residente presso ACI. ACI garantisce l'accesso ad AIPAT a tutti i soggetti autorizzati dalla Provincia nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy e sulla tutela dei dati personali.

Articolo 4

Applicazione di PagoPA e PagoBollo

1. ACI supporta la Provincia, nelle attività di adeguamento e trasferimento delle riscossioni della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA mediante il software gestionale pago Bollo, che garantisce la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione

per competenza e di calcolo del tributo, anche attraverso l'utilizzo dei dati del PRA in quanto ruolo tributario ai sensi della L 53/83.

2. ACI, in ottemperanza a quanto previsto dal comma precedente ed alla normativa di riferimento, ha trasferito sulla piattaforma pagoPA le riscossioni effettuate: mediante il canale ACI Bollonet dai PSP accreditati presso AGID e quelle effettuate dalle Delegazioni AACC mediante i PSP prescelti dalle medesime.

3. Fino all'adeguamento dei sistemi informatici e contabili provinciali a pagoPA e comunque non oltre la data stabilita dalle norme vigenti o dalle amministrazioni titolari del tributo, ACI dovrà garantire alla Provincia per le riscossioni effettuate tramite pagoPA/pagoBollo la relativa riconciliazione con le posizioni tributarie, emettendo lo IUV. I versamenti saranno effettuati direttamente dal PSP.

4. Nelle more del trasferimento di tutti i soggetti riscossori sulla piattaforma pagoPA/pagoBollo, già autorizzati dalla Provincia, ACI dovrà garantire a questi ultimi l'accesso all'archivio provinciale per consentire le operazioni di incasso e versamento, esclusivamente per competenza, della tassa automobilistica. Nel medesimo periodo transitorio, il versamento degli importi incassati a titolo di tassa, sanzioni e interessi, di spettanza della Provincia, è effettuato a mezzo SDD settimanale, ovvero, in alternativa, a mezzo bonifico settimanale da effettuarsi entro il mercoledì successivo alla settimana di riferimento, dandone notizia a Trentino Riscossioni SpA con i riferimenti di importo e settimana contabile; l'organizzazione ed il controllo della procedura di versamento è effettuata da ACI.

5. L'ACI, fino all'adeguamento di cui al precedente comma 4, metterà a disposizione di tutti i soggetti autorizzati dalla Provincia e connessi ad AiPAT una procedura per la riscossione delle grandi flotte con versamento anticipato del riscosso in base alla competenza.

6. Al fine di supportare la Provincia nella gestione contabile del tributo, ACI assicura la contabilizzazione, controllo, e messa a disposizione della rendicontazione dei dati di tutte le riscossioni effettuate sull'Archivio Provinciale per le quali ACI abbia emesso, in ambiente pagoPA, lo IUV (Identificativo Unico Versamento), come previsto e disciplinato dalla norme vigenti.

7. La Provincia Autonoma, allo scopo di rafforzare ulteriormente le azioni di contrasto all'evasione ed elusione fiscale ed introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione del processo di riscossione, può richiedere ad ACI, l'attivazione, con separata determinazione dei costi, della domiciliazione bancaria del pagamento della tassa automobilistica.

8. E' interesse delle parti garantire la continuità dei processi di cui ai commi precedenti al fine di assicurare il regolare incasso del tributo da parte della Provincia e favorire l'adempimento da parte del contribuente in modo semplice e sicuro.

9. ACI si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Provincia Autonoma di Trento mediante la propria piattaforma per smartphone e altre piattaforme on line. Oltre al servizio di riscossione e pagamento, attraverso la piattaforma, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:

- a) il Cassetto del Cittadino Automobilista: contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;
- b) un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo

- Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi)
- c) un sistema di notifiche delle scadenze di pagamento del bollo auto dei veicoli di propria competenza inseriti anche nel cassetto di cui alla lettera a).

Articolo 5

Comunicazioni ai contribuenti e attività di recupero

1. L'ACI invia la comunicazione, denominata "Nota di Cortesia", con la quale si rammenta lo scadere del termine, l'importo e le modalità di pagamento, secondo le modalità concordate con la Provincia.
2. L'ACI mette a disposizione il servizio "Ricorda scadenza", che consiste nell'invio di un messaggio SMS e/o di una e-mail in sostituzione della nota di cui al comma 1, a coloro che si sono iscritti al servizio ed ai soggetti indicati dalla Provincia.
3. L'ACI identifica attraverso il controllo di merito da effettuarsi in accordo alle tempistiche condivise con la Provincia:
 - I versamenti omessi
 - I versamenti insufficienti e/o tardivi
 - I versamenti eccedenti o duplicati o non dovuti
4. L'ACI provvede a generare in formato elettronico le comunicazioni denominate "Avvisi Bonari".
5. L'ACI provvede ad inviare, previa autorizzazione della Provincia, ai contribuenti che risultino presumibilmente non in regola con il corretto assolvimento dell'obbligo tributario, una "comunicazione informativa" denominata "Avviso Bonario" contenente l'invito alla verifica della singola posizione tributaria ed alla eventuale regolarizzazione della medesima o all'esibizione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.
6. ACI predispone le comunicazioni di recupero e ne garantisce stampa, imbustamento e recapito o notifica, privilegiando l'uso della Pec.
7. ACI gestisce i mancati recapiti ai fini del controllo sull'esattezza delle informazioni concernenti la residenza o il domicilio utilizzando anche i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o dal comune di competenza. I dati raccolti sono comunicati alla Provincia ed acquisiti da AiPAT.
8. L'ACI, anche avvalendosi della propria struttura periferica, cura l'eventuale annullamento o modifica degli avvisi di cui al comma 4 e provvede all'invio delle risposte alle contestazioni presentate dai contribuenti via posta, fax o posta elettronica, secondo le modalità concordate con la Provincia.
9. Le parti cooperano per le attività di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche provinciali. A tal fine ACI elabora e mette a disposizione della Provincia Autonoma su AiPaT per ogni singola posizione tributaria il dato relativo all'omesso, insufficiente o tardivo pagamento.
10. L'ACI garantisce l'assistenza procedurale e strumentale per l'instaurazione del contenzioso amministrativo e per l'eventuale riscossione coattiva delle somme evase e, se richiesta dalla Provincia, l'attività di invio degli atti di accertamento, la gestione delle contestazioni e le attività collegate con la riscossione coattiva.
11. Sia i dati estratti che le comunicazioni sono assoggettate prima del recapito a controlli di qualità finalizzati a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze del ruolo, e la correttezza delle stampe.

Articolo 6

Attività di assistenza e consulenza

1. Le Parti - nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti all'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria e la norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle controversie tributarie - cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di assistenza diretta, tramite le proprie strutture territoriali e centrali, anche avvalendosi di ACI Informatica, società in house di ACI.
2. Oltre alle attività di cui al comma precedente, l'ACI, attraverso la propria Unità Territoriale e l'Automobile Club di Trento (infra AC), garantisce l'erogazione di servizi di assistenza "*on demand*", che consiste nel fornire le informazioni sulla normativa concernente la tassa automobilistica provinciale, nel ricevere e definire le contestazioni avverso le richieste di pagamento bonarie, le istanze di rimborso, le richieste di esenzione e di sospensione, nel rilasciare le visure fiscali e fornire supporto per definire le controversie tra contribuente e Provincia.
3. ACI, per garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di assistenza di cui ai commi precedenti, attiva e gestisce un call center *on demand* dedicato.
4. Sempre al fine di garantire la massima accessibilità alle informazioni ed alle procedure di cui ai commi precedenti, ACI attiva i medesimi servizi e le medesime funzioni in modalità web consentendo, nell'ambito dei processi di digitalizzazione, la gestione dell'intero processo dalla presentazione della domanda alla trasmissione del provvedimento, in formato digitale.
5. L'Unità Territoriale di ACI e l'AC ricevono, istruiscono e definiscono le pratiche di assistenza, presentate presso gli Studi di Consulenza autorizzati e non definite dagli stessi utilizzando le procedure automatizzate di gestione rilasciate da ACI.

Articolo 7

Gestione dei regimi speciali: sospensioni ed agevolazioni e rimborsi

1. L'ACI, anche avvalendosi della propria UT e AC, , cura la gestione dei regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
2. Per le sospensioni, l'ACI deve gestire i rapporti con le imprese autorizzate alla rivendita di veicoli che, ai sensi della normativa vigente, possono richiedere l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa per i veicoli ad esse consegnati per la rivendita. Tale attività ricomprende:
 - a) la consulenza a tali soggetti relativa a tutti gli adempimenti a cui sono tenuti;
 - b) la raccolta, la verifica della regolarità degli elenchi quadrimestrali e la trasmissione degli stessi alla Provincia;
 - c) la raccolta e la verifica della regolarità delle ricevute di pagamento del diritto fisso, dovuto ai sensi di legge per ciascun veicolo per il quale è stata richiesta la sospensione del pagamento, nonché l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
 - d) l'invio alla Provincia delle ricevute di pagamento di cui alla lettera c), entro e non oltre i 30 giorni successivi alla presentazione degli elenchi di cui alla lettera b);
 - e) l'aggiornamento dell'archivio con i relativi dati entro il termine di cui alla lettera d).
3. Per le esenzioni e agevolazioni, l'ACI, anche tramite la propria UT e AC, provvede alla raccolta delle domande di esenzione ed agevolazione, nonché al controllo della regolarità

delle stesse e della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle esenzioni e/o agevolazioni richieste, ai sensi dell'art. 3bis del regolamento provinciale di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della L.P. n. 10/1998; comunica l'esito del procedimento all'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, sia in caso di accoglimento, che in caso di rigetto dell'istanza presentata. Entro lo stesso termine provvede ad aggiornare l'archivio con i relativi dati.

4. Mensilmente, l'ACI trasmette alla Provincia l'elenco delle pratiche di esenzione e di agevolazione istruite. A richiesta della Provincia, l'ACI è tenuto ad inviare la relativa documentazione.

5. Nel caso in cui l'ACI riconoscesse sospensioni, esenzioni ed agevolazioni fuori dai casi previsti dalla legge, è obbligato a procedere al recupero delle somme dovute. In ogni caso, l'ACI deve tenere indenne la Provincia dei danni causati dall'errata applicazione delle norme in materia di tassa automobilistica.

6. L'ACI, tramite la propria UT e AC, si impegna a ricevere le istanze di rimborso presentate dai contribuenti. Della presentazione delle istanze viene rilasciata apposita ricevuta ai contribuenti interessati. La gestione dei rimborsi è disciplinata dal regolamento provinciale di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente "Disciplina della tassa automobilistica provinciale" e ss.mm.. ACI provvede, inoltre, all'istruttoria e all'inserimento dei dati in archivio ed infine alla conservazione della documentazione presentata, fino alla restituzione alla Provincia.

7. La Provincia si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI delle eventuali nuove disposizioni o modificazioni introdotte nel regolamento. ACI si impegna ad adeguare la propria struttura per dare attuazione a quanto previsto nel regolamento medesimo, concordando con la Provincia tempi e modalità per la corretta esecuzione.

8. Nel caso in cui l'ACI riconoscesse rimborsi fuori dai casi previsti dalla legge, è obbligato a procedere al recupero delle somme dovute. In ogni caso, l'ACI deve tenere indenne la Provincia dei danni causati dall'errata applicazione delle norme in materia di tassa automobilistica.

Articolo 8

Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge 264/91

1. Per garantire la massima capillarità, gli Studi di Consulenza automobilistica possono essere autorizzati dalla Provincia all'erogazione dei servizi di assistenza in materia di tasse automobilistiche.

2. L'ACI garantisce agli Studi di Consulenza l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio provinciale e di assistenza in sede di recupero bonario, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria in condizioni di parità al fine di favorire la libera concorrenza e conseguentemente la riduzione dei costi ed il miglioramento dei servizi per i cittadini.

Articolo 9

Radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada

1. Ai fini degli adempimenti e dell'organizzazione delle attività inerenti all'applicazione della procedura prevista dall'articolo 96 del codice della strada, la Provincia si avvarrà delle procedure, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall'ACI, previa determinazione delle modalità e dei costi relativi.

2. A tal fine ACI:

- a) provvede, sulla base dei dati presenti in AiPat e sul PRA e delle disposizioni Provinciali e Nazionale, alla verifica delle posizioni tributarie rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 96 del codice della strada;
- b) elabora, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al punto precedente, l'elenco delle posizioni tributarie assoggettabili a radiazione ai sensi dell'articolo 96 del cds dandone comunicazione alla Provincia;
- c) provvede a notificare l'avvio della procedura di radiazione ai sensi dell'articolo 96 ai soggetti interessati;
- d) provvede al controllo ed acquisizione dei pagamenti e alla ricezione, istruzione e definizione delle memorie difensive e adotta il provvedimento di radiazione o di discarico ed ogni atto e comunicazione conseguente previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Modalità di espletamento della collaborazione

1. Le attività previste dalla presente convenzione sono espletate nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l'impegno reciproco di attivare prontamente ogni ulteriore cooperazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati ai cittadini.

2. Le attività sono svolte da ACI attraverso il supporto tecnico/operativo della propria società in house di informatica "Aci Informatica".

3. E' fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere di indirizzo, espresso attraverso leggi, regolamenti e direttive, per gli scopi, le attività e le funzioni, oggetto del presente accordo di cooperazione, attribuiti alla competenza propria.

Art. 11

Allegati

1. Il presente accordo di cooperazione comprende:

- a) l'Allegato A – Rimborso dei costi che costituisce parte integrante della presente convenzione e contiene la quantificazione dei costi per il triennio di vigenza dell'accordo di cooperazione.
- b) L'allegato B Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679

Art. 12

Decorrenza e durata

1. La presente collaborazione ha durata triennale decorrente dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
2. E' facoltà delle parti interrompere unilateralmente l'accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno 6 mesi.
3. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività inerenti alle gestioni in corso e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Art. 13

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o provinciale apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali, provinciali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare tempestivamente l'adeguamento di AiPAT e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.
2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza in termini di spesa sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le Parti ridefiniranno i relativi rimborsi per i costi sostenuti.

Art. 14

Modificazioni delle attività

1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al rimborso dei costi per la quota parte di costo corrispondente.
3. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività previste nel presente accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione dei relativi costi.

Art. 15

Formazione ed aggiornamento del personale

1. La Provincia e l'ACI collaborano ai fini della migliore esecuzione delle attività oggetto dell'accordo di cooperazione mediante la formazione e l'aggiornamento costante, anche in merito all'uso dei programmi e delle procedure applicative, del personale rispettivamente impiegato nella gestione delle tasse automobilistiche.

Art. 16

Determinazione e rimborso dei costi

1. Il presente accordo di collaborazione non viene a configurarsi come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra uffici di strutture di derivazione pubblica, , con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e rimborso, dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.
2. Eventuali ulteriori servizi richiesti ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonomo e separato rimborso dei costi.
3. Ad ACI è riconosciuto il rimborso dei costi di esercizio nella misura forfetaria annua di Euro 882.337,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, come analiticamente descritto nella quantificazione dei costi allegata al presente accordo. Nell'importo del rimborso forfetario annuo dei costi è considerato lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo di cooperazione, comprese quelle svolte dagli Studi di consulenza.
4. A partire dal 1 gennaio successivo alla decorrenza del presente accordo il valore del rimborso forfetario come sopra quantificato è assoggettato a rivalutazione ISTAT rilevata ad ottobre dell'anno precedente con riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
5. I costi di gestione del servizio di recapito o notifica degli atti sono altresì compresi nell'importo forfetario fino al raggiungimento della quantità massima annua indicata nell'allegato A al presente accordo e successivamente calcolati a consumo. Nel medesimo Allegato sono indicati anche i costi della procedura di radiazione d'ufficio, qualora attivata.
6. La verifica del superamento della quantità massima di recapiti di cui al comma precedente è svolta al termine del triennio di validità dell'accordo di cooperazione. Qualora la quantità massima sia superata in modo tale da determinare l'aumento complessivo dei costi al termine del triennio, è riconosciuto ad ACI il rimborso dei costi ulteriori così determinatisi.

Art. 17

Modalità di fatturazione e pagamento dell'importo annuo forfetario e degli eventuali ulteriori costi

1. Il rimborso dei costi indicati nel precedente articolo avviene come segue:
 - a) Il rimborso forfetario annuo dei costi è corrisposto ad ACI in tre soluzioni quadrimestrali, previa presentazione dei rendiconti analitici dell'attività prestata con l'indicazione specifica delle risorse utilizzate e delle relative fatture elettroniche.
 - b) Gli eventuali maggiori costi derivanti dalla gestione di recapito degli atti sono rimborsati unitamente alla terza rata del forfait dell'anno 2021.
 - c) I costi relativi alla procedura di radiazione d'ufficio di cui al precedente articolo e quelli per ulteriori servizi sono rimborsati previa presentazione di apposito rendiconto e fattura elettronica.
2. Le fatture elettroniche di cui al punto precedente devono essere intestate alla Provincia autonoma di Trento.
3. Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione. Nell'ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto.

Art. 18

Obblighi a carico dell'ACI

1. L'ACI, nel dare esecuzione alla presente collaborazione, si impegna al rispetto delle norme provinciali di quelle nazionali. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale

delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.

2. Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.

3. Le cause di forza maggiore sollevano l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a darne immediata notizia alla Provincia Autonoma, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.

4. L'ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Provincia Autonoma, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della normativa da parte dell'ACI medesimo.

5. L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Provincia Autonoma, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di cooperazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.

6. L'ACI sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.

Art. 19

Obblighi a carico della Provincia Autonoma

1. La Provincia Autonoma si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Provincia Autonoma metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.

2. La Provincia Autonoma garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento statale e provinciale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito e di integrazione delle banche dati. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Provincia le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.

3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Provincia concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.

Art. 20

Obblighi in materia di protezione dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Provincia Autonoma di Trento.

2. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

3. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato B).

Art. 21

Organismi di gestione della cooperazione

1. Le Parti costituiscono un gruppo di lavoro congiunto, costituito da un rappresentante della Provincia, un rappresentante di Trentino Riscossioni, un rappresentante di ACI ed un rappresentante di ACI Informatica che si incontra periodicamente per analizzare lo stato di attuazione dei servizi, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati, formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione, definire aspetti applicativi ed interpretativi delle norme e risolvere ogni criticità che dovesse manifestarsi nella esecuzione del presente accordo di cooperazione tra le parti o in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.
2. Il coordinatore del gruppo è il rappresentante della Provincia che provvede alla convocazione ed alla redazione del verbale.

Art. 22

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti dal presente accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Provincia Autonoma.
2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia Autonoma o di persone fisiche o giuridiche da essa indicate, di suoi enti o intermediari della riscossione, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente accordo di cooperazione.
3. La Provincia Autonoma non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Provincia Autonoma non potrà dare in visione a terzi o divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Provincia Autonoma medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Art. 23

Tributi Aggiuntivi

1. Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche provinciali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 24

Inadempienze nell'esecuzione dei servizi

1. Qualora la Provincia Autonoma riscontri inadempienze nell'esecuzione dei servizi disciplinati nel presente accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni stabilite.

2. Qualora l'ACI non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, la Provincia sospenderà i rimborsi per la quota parte relativa ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.

3. Qualora ciò non avvenga, la Provincia Autonoma potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

4. Resta fermo il principio che se una o più attività previste all'articolo 1 del presente accordo di cooperazione saranno temporaneamente interrotte per inadempienze dell'ACI, i rimborsi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.

5. Qualora l'ACI riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi da parte della Provincia Autonoma, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Provincia Autonoma tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni previste nel presente accordo di cooperazione.

6. Qualora la Provincia Autonoma non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, l'ACI potrà sospendere i servizi interessati dall'inadempimento, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità prevista.

7. Qualora ciò non avvenga, l'ACI potrà interrompere il presente accordo di cooperazione entro 120 giorni senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 25

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo di cooperazione, ove la Provincia Autonoma sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Trento con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Art. 26

Spese di registrazione

1. Per il presente accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con D.P.R. 131/1986.

2. In caso di registrazione del presente atto, le relative spese rimangono a totale carico della parte richiedente.

Art. 27

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la Provincia Autonoma

Per l'Automobile Club d'Italia

Allegato A all'accordo di cooperazione tra la Provincia Autonoma di Trento e l'ACI in materia di tasse automobilistiche provinciali

PA Trento Prospetto Rimborso Costi Riepilogo offerta Anni 2019 2021

Costi in Euro al netto di IVA

Rimborso costi fissi annuali (1)

Servizi a forfait	Servizi	Personale	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	126.955	72.930	199.885
2) Supporto controllo contabile e di gestione	20.857	28.105	48.962
3) Controllo di Merito	41.715	17.490	59.205
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	254.715	17.490	272.205
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti presso UUTT e Call Center.	24.151	277.928	302.079
Totale (1)	468.394	413.943	882.337

(1) Soggetto a rivalutazione annuale - vedi accordo di cooperazione

Rimborso costi a consumo

Servizi a consumo	Unità di misura	Costo unitario in €
Stampa Imbustamento Spedizione avvisi bonari, esiti avvisi bonari, note di cortesia e avvisi pre e post scadenza (1) (2)	N. questionari	0,60
Stampa , imbustamento e notifica Atti Giudiziari (1) (3)	N. invii	8,50
Atti Giudiziari CAD (3)	N. invii	6,60
Stampa, imbustamento e recapito raccomandate a/r (1) (3)	N. invii	4,90
Radiazioni d'ufficio (3) (4)	per ogni campagna	27.974
Messaggi sms e mail "ricorda la scadenza"	N. invii	compreso nel forfait

(1) Valori indicativi. Le tariffe possono variare in base al peso, alla distanza, all'uso del colore ed al numero di fogli e stampe speciali. Verrà sempre applicato il costo riconosciuto ai fornitori maggiorato delle spese generali pari al 20%

(2) 355.000 invii compresi nel forfait. Dal 355001 si applica la tariffa a consumo

(3) Non compresi nel forfait erogati a richiesta della provincia

(4) Importo dovuto per ogni singola campagna di radiazione d'ufficio comprensivo delle attività di gestione informatica e di assistenza.

Personale impiegato

Servizio	Coordinam.	Backoffice e front office	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	0,05	1,05	1,10
2) Supporto controllo contabile e di gestione	0,05	0,35	0,40
3) Controllo di merito	0,05	0,20	0,25
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,05	0,20	0,25
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,15	3,00	3,15
Totale	0,35	4,80	5,15

Costi fissi**1) Gestione degli archivi regionali**

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	1,00	69.300	69.300		69.300
Attività di gestione informatica				103.166	103.166	
Digitalizzazione	quota	1		22.453	22.453	
Missioni e formazione				1.337	1.337	
Totale				199.885	126.955	72.930

2) Supporto controllo contabile e di gestione

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,15	69.300	10.395		10.395
Attività di gestione informatica				20.857	20.857	
Attività di assistenza	a/p	0,20	70.400	14.080		14.080
Totale				48.962	20.857	28.105

3) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,20	69.300	13.860		13.860
Attività di gestione informatica				41.715	41.715	
Totale				59.205	41.715	17.490

4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	72.600	3.630		3.630
Attività di backoffice	a/p	0,20	69.300	13.860		13.860
Stampa, imbustamento, archiviazione ottica e recapito			213.000	213.000	213.000	
Attività di gestione informatica	a/p			41.715	41.715	
Totale				272.205	254.715	17.490

5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,15	72.600	10.890		10.890
Attività di backoffice e controllo di qualità	a/p	1,50	70.400	105.600		105.600
Assistenza front office		1,50	55.000	82.500		82.500
Call Center				78.938		78.938
Attività di gestione informatica				20.857	20.857	
Missioni, Formazione				3.293	3.293	
Totale				302.079	24.151	277.928

ALLEGATO B)
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

**Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679**

PREMESSE

- Con determinazione del dirigente del Servizio Entrate Finanza e Credito n. del è stato approvato l'accordo di cooperazione tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche "Provincia") e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche "ACI") in materia di tasse automobilistiche, per il triennio 2019-2021.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR") riguarda la protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di questi ultimi; esso abroga la direttiva 95/46/CE.
- L'articolo 28 dell'GDPR stabilisce quanto segue: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato". Prevede inoltre che: "i trattamenti da parte di un responsabile sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare".

CIÒ PREMESSO

TRA

La Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale _____, con sede legale in
....., rappresentata dal

e

L'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani

si conviene quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia.
2. ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
3. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'accordo di cooperazione.

Si specificano di seguito le attività svolte da ACI nell'ambito della gestione della tassa automobilistica provinciale:

- La costituzione, gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse

Automobilistiche (di seguito "Archivio"), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura, sulla base dei dati del PRA e dei dati eventualmente messi a disposizione dalla Provincia. Nell'Archivio confluiscono i dati del PRA e dell'Archivio della MCTC. ACI aggiorna l'Archivio con i dati delle riscossioni, delle esenzioni e sospensioni di imposta e dei rimborsi, con i dati degli atti di data certa, come disciplinati dalla Provincia Autonoma di Trento, e delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte dal PRA e dall'Archivio della MCTC.

- La riscossione delle tasse automobilistiche, garantendo la correttezza ed uniformità del sistema di imputazione per competenza e calcolo del tributo.

- L'attività funzionale al recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, tramite l'invio degli avvisi bonari e la fornitura dei flussi informatici necessari all'emissione delle ingiunzioni di pagamento.

- L'informazione, l'assistenza e la consulenza ai cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, tramite le proprie strutture pubbliche e la rete degli Studi di consulenza di cui alla legge n. 264/91.

- L'accettazione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive impartite dalla Provincia, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti relative alle procedure di recupero bonario ed alle procedure di rimborso.

- Consentire agli Studi di consulenza, previa autorizzazione della Provincia, anche mediante delega ad ACI, l'accesso alle procedure di riscossione, di bonifica dell'archivio tributario provinciale e di assistenza in sede di recupero bonario e coattivo, rimborso, esenzione, sospensione e di analisi della posizione tributaria

4. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. I dati saranno trattati, all'interno di ACI, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Sarà cura di ACI autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, al trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite dalla Provincia. Il personale dipendente o i collaboratori incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno assicurare la massima riservatezza.

5. Nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, ACI è, inoltre, tenuta a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare deve:

- trattare i dati personali solamente su istruzione documentata della Provincia, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese non appartenente all'UE;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, atte a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura e dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone, secondo quanto disposto dall'art. 28 con rinvio all'art. 32 del GDPR 2016/679;

- nominare un responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- tenere in forma scritta un registro dei trattamenti svolti per conto della Provincia, anche in formato elettronico, e metterlo a disposizione dell'Autorità Garante qualora lo richieda, così come previsto dall'art. 30, par. 2 del GDPR 2016/679;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del GDPR 2016/679 da parte della Provincia Autonoma o da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- assistere la Provincia Autonoma nell'adozione delle misure atte ad eliminare o ridurre i rischi, qualora il trattamento richieda da parte della Provincia Autonoma l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*);
- informare la Provincia Autonoma senza ingiustificato ritardo di qualsiasi violazione dei dati (*data breach*) sia venuto a conoscenza;
- interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità;
- assistere la Provincia Autonoma in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - a. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - b. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - c. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,
 - d. alla consultazione preventiva;
- attuare procedure di verifica periodica dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare alla Provincia Autonoma e permettere eventuali controlli concordati da parte della Provincia Autonoma o suo delegato;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali agli interessati, secondo le indicazioni di volta in volta impartite dal titolare, per dare seguito a specifiche richieste degli interessati stessi;
- distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali alla Provincia, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia Autonoma stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.

6. Con il presente atto, il Titolare del trattamento conferisce autorizzazione scritta generale e formale al Responsabile del trattamento a ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili del trattamento (Responsabili di secondo livello) nella prestazione del servizio. Il Responsabile del trattamento si impegna a selezionare gli eventuali Responsabili di secondo livello tra soggetti che forniscano garanzie sufficienti sulla possibilità di attuare misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati dal trattamento assegnatigli; Il trattamento dei dati da parte dei Responsabili di secondo livello intervenuti, dovrà realizzarsi nell'ambito di un rapporto contrattuale o altro atto giuridico idoneo, concluso con il Responsabile del Trattamento, che imponga i medesimi obblighi ed istruzioni previsti nel presente atto.

7. Solo in caso di inadempimento dei presenti obblighi o condotte difformi o contrarie rispetto alle legittime istruzioni della Provincia, ACI risponde per i danni cagionati a terzi dal trattamento dei dati ai sensi dell'art. 82 del GDPR 2016/679, se non prova che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

8. Al fine di garantire il risarcimento effettivo nei confronti dell'interessato, se ACI risulta responsabile del danno causato in ragione della mancata osservanza delle regole riferite al trattamento dei dati, dovrà rispondere per l'intero ammontare del danno.

9. Resta inteso che le obbligazioni a carico di ACI decadranno in caso di revoca dell'accordo di cooperazione, con effetto dalla data della revoca stessa.

Per la Provincia Autonoma di Trento

.....

(sottoscritto con firma digitale)

Per accettazione

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

(sottoscritto con firma digitale)